



Decreto Dirigenziale n. 56 del 07/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA DEL D.D. 145 DEL 10/06/2010 DALLA DITTA DEO PELLI ALLA DITTA VABODAC PELLI. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA CELENTANE N. 18 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/06/2010 la ditta Deo Pelli (legale rappresentante sig. Caserta Amedeo) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269, comma 2 alle emissioni in atmosfera, prodotte dall'impianto, ubicato in via Celentane n. 18 del Comune di Solofra (AV) e destinato all'attività di lavorazione delle pelli;

CHE con nota prot. n. 99912 del 08/02/2011 sono state acquisite:

- a) la richiesta di voltura del sig. Bodac Valeriu – legale rappresentante della ditta Vabodac Pelli dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 145 del 10/06/2010 dalla ditta Deo Pelli alla ditta Vabodac Pelli per cambio di ragione sociale;
- b) dichiarazione del legale rappresentante attestante che nulla è variato nell'impianto, nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il D.D. n. 145 del 10/06/2010.

CONSIDERATO:

CHE la ditta Vabodac Pelli subentra alla ditta Deo Pelli nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in via Celentane n. 18 del Comune di Solofra (AV) in virtù di atto pubblico repertorio n. 444 del 27/01/2011 dell'Ufficio territoriale di Avellino;

CHE nulla è mutato nella lavorazione nel ciclo produttivo e nelle condizioni di installazione e di esercizio dell'impianto già oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa con Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/06/2010;

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Vabodac Pelli la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale succitato.

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/06/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta ed in conformità alle determinazioni della stessa nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - già rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 145 del 10/06/2010 dalla ditta Deo Pelli in favore della ditta Vabodac Pelli per cambio di ragione sociale;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati di emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-e;
 - i) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- 5) di precisare ulteriormente che:**
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-e dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta ;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:**
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il**

rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

- 8)** di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9)** di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10)** di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Vabodac Pelli con sede in Solofra (AV) alla via Celentane n. 18;
- 12)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13)** di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad Interim
(Dott. Luigi Rauci)